



**REGIONE CALABRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**N. 41 del 9 Maggio 2020**

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica -**Provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività sportive.**

*Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,  
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta  
la regolarità tecnica del presente atto.*

**Dott. Antonio Belcastro**  
*(f.to digitalmente)*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTI** gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

**VISTI** gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTI** i DDCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 Aprile 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.5 dell’11 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020 e n. 40 del 6 maggio 2020;

**VISTA** l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro, l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo - formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

### **PRESO ATTO:**

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

**DATO ATTO** che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del Soggetto Attuatore;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, recante *“Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”;*

**CONSIDERATO** che:

- il periodo di lockdown, e le ulteriori limitazioni imposte nel territorio regionale, si sono rivelate efficaci ed appare possibile perseguire la graduale ripresa delle normali attività, ferma restando la necessità di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene e del distanziamento interpersonale, indispensabili ad evitare nuove possibili fonti di contagio;
- è necessario promuovere una ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, sia in termini di spostamento delle persone fisiche, che di servizi, tenendo conto della necessità di convivenza col virus che, sulla base della letteratura scientifica, proseguirà nei prossimi mesi;
- resta, conseguentemente, indispensabile l'adozione delle misure necessarie per garantire la sicurezza di ogni cittadino nell'ambito delle attività che saranno di volta in volta consentite e nei rapporti sociali;

CONSIDERATO, altresì, che:

- in data 7 maggio 2020 il Ministero della Salute ha trasmesso un report regionale contenente le prime valorizzazioni degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e la relativa classificazione del rischio;
- relativamente alla regione Calabria nel citato *Report Sorveglianza Covid-19* viene riportato che "Gli indicatori in tabella 1 mostrano un livello di completezza nei dati di sorveglianza in linea con le soglie previste per la fase di valutazione. Vi è concordanza nell'osservazione di una riduzione nel trend di casi da entrambi i flussi di sorveglianza ed evidenza di un  $R_t < 1$ . Un unico focolaio che sembrerebbe ascrivibile ad una situazione nota in precedenza è stato catturato dal sistema di epidemic intelligence negli ultimi 4 giorni che andrebbe verificato e validato con la Regione. Non sono evidenti segnali di sovraccarico dei servizi sanitari. L'indicatore 2.2 non è al momento pienamente valutabile. La valutazione del rischio realizzata in base ai dati forniti evidenzia una bassa probabilità ed un basso impatto portando ad una classificazione del rischio settimanale bassa di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 sul territorio regionale". Al livello di rischio basso è previsto il passaggio alla fase 2;
- i report epidemiologici regionali, aggiornati al 6 maggio 2020, prodotti dal Settore n.9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, registrano un trend in decrescita dei principali indicatori di rischio ed un andamento del rischio epidemiologico sotto controllo, con indicatori ben al di sotto del livello di soglia e di allerta previsto dal Ministero della Salute;

**RITENUTO** che:

- nell'ambito degli spostamenti delle persone fisiche possano essere consentiti:
  - a) gli spostamenti dalla propria residenza, in regione Calabria, verso i Comuni in cui sono ubicate le seconde case - esclusivamente se queste ultime sono all'interno del territorio regionale - individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata;
  - b) gli spostamenti, dei residenti in Calabria, per raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare;
  - c) gli spostamenti delle persone fisiche, all'interno del territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, per fare la spesa;
  - d) gli spostamenti delle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale - nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra;
  - e) gli spostamenti per l'assistenza a persone non autonome
- nell'ambito delle attività, possano essere consentite:
  - f) l'attività sportiva anche all'interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all'aperto;
  - g) l'attività di pesca sportiva e ricreativa;

- h) l'attività di allevamento e addestramento animali nel rispetto del distanziamento interpersonale;
- i) l'attività di tolettatura, cura e igiene degli animali d'affezione, esclusivamente su appuntamento e riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale;

**RITENUTO** necessario ribadire, come obbligatorio, l'uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite, nonché oggetto degli spostamenti riconosciuti essenziali e comunque in ogni situazione in cui la distanza interpersonale non sia garantita;

**RITENUTO**, altresì, di dover confermare quanto fissato con l'Ordinanza n. 29/2020 al punto 8 allegato 1, per come precisato nella nota del Delegato del Soggetto Attuatore prot. 135754 del 15 aprile 2020, in quanto trattasi di argomenti attinenti la materia disciplinata dal presente atto;

**CONSIDERATO** prioritario dare mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di un'adeguata attività di comunicazione e informazione, coerente con le disposizioni della presente Ordinanza e per la promozione delle misure di igiene e prevenzione;

**VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**RITENUTO**, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

## **ORDINA**

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sono adottate le seguenti misure:

1. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione - esclusivamente se ubicata all'interno del territorio regionale - individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata.
2. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare.
3. È consentita l'attività sportiva anche all'interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all'aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.
4. Nel rispetto dell'art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente sul territorio regionale le seguenti attività:

- pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L'attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata.
  - allenamento e addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a condizione che l'attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
5. sono consentiti all'interno dell'intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa.
  6. è consentito - alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale - lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l'attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.
  7. Sono consentiti gli spostamenti per l'assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori.
  8. È consentita l'attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale.
  9. È ribadito l'obbligo dell'uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.

Si dà mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata campagna di comunicazione e informazione, coerente con le disposizioni della presente Ordinanza e per la promozione delle misure di igiene e prevenzione.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta

Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e s.i.m..

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la trasmissione ai Sindaci.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente  
***On. Avv. Jole Santelli***  
(F.to digitalmente)